

Allegato "B",
all'atto n. 18.056

STATUTO DELLA "FONDAZIONE AREA MATERNO INFANTILE PRATO ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1 – Costituzione e Sede

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE AREA MATERNO INFANTILE PRATO - E.T.S.**", con sede in Prato.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile, dal Codice del Terzo Settore e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.

Articolo 2 – Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopi ed attività

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed in particolare si propone di svolgere opera di supporto e/o sostegno all'attività istituzionale dell'Azienda USL Toscana Centro prevalentemente (ma non esclusivamente) nell'ambito del territorio di Prato e dei settori dell'Area Materno Infantile e della Salute Mentale e della Riabilitazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ricadenti all'interno dei settori individuati dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A tal fine la Fondazione si propone di:

- supportare l'Azienda USL Toscana Centro nell'ambito del territorio (prevalentemente ma non esclusivamente) di Prato ai fini di migliorare la qualità della accoglienza e della cura dei bambini e delle famiglie in Ospedale e nei presidi territoriali, anche mediante l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature da destinare all'Area Materno Infantile dell'Ospedale di Prato ed alle attività di Salute Mentale e Riabilitazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- promuovere specifici progetti per la salute nell'ambito dell'Area Materno

Infantile e della Salute Mentale e della Riabilitazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, rivolti a garantire percorsi assistenziali adeguati ed appropriati all'interno della rete integrata dei servizi;

- curare progetti ed attività connessi alla realizzazione del nuovo ospedale affinché esso sia il luogo dell'accoglienza oltre che della guarigione;

- sostenere e sviluppare iniziative di ricerca scientifica e culturale, di formazione e di aggiornamento per il personale operante nell'Area Materno Infantile e per la collettività;

- sostegno alla formazione del personale dell'Area Materno Infantile e della Salute Mentale e della Riabilitazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale di Prato.

La Fondazione intende, inoltre, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 4 – Attività strumentali

Per il raggiungimento degli scopi previsti al precedente articolo 3, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- raccogliere fondi e svolgere le relative attività di marketing, promuovendo iniziative ed eventi, nonché la commercializzazione di materiale specifico, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività finanziaria e/o bancaria o comunque riconducibile alle attività previste e regolate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, cd. "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";

- organizzare campagne di raccolta fondi ed iniziative di interesse generale finalizzate alla salute collettiva in rapporto alla sostenibilità ambientale, anche svolgendo attività di supporto alle istituzioni locali;

- svolgere altre attività, anche commerciali, connesse e strumentali al perseguimento delle finalità della Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare in quanto compatibili con la normativa anche fiscale in materia di enti del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, in via esclusivamente strumentale ed accessoria:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, fra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria la Fondazione o comunque da essa posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui ai punti ed agli articoli precedenti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative o societarie, pubbliche o private, comunque volte a perseguimento degli scopi della Fondazione;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani ed esteri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione, promuovendo incontri, seminari e convegni;
- svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- A) dal fondo di dotazione, rappresentato dal fondo di dotazione iniziale come incrementato per effetto dell'attività della Fondazione, attualmente pari ad euro 80.000,00 (ottantamila e centesimi zero), come risulta dalla perizia di stima redatta dalla dott.ssa Anna Fazio in data 5 ottobre 2022, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n. 121/A ed iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 86253 come da D.M. del 27 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 in data 28 settembre 1999 ed asseverata con giuramento innanzi al notaio Mario Muscariello di Montemurlo in data 5 ottobre 2022, Repertorio n. 34.433 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- B) dagli incrementi successivi mediante conferimento in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dagli Aderenti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- C) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- D) da eventuali contributi pubblici, da donazioni, lasciti o cessioni da parte di soggetti pubblici o privati, dalla destinazione del risultato di periodo, da ogni attività di raccolta fondi realizzata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del capitale di dotazione di euro 80.000,00 (ottantamila e centesimi zero).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per le finalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi annualmente concordati a carico dei Fondatori e degli Aderenti;

- da altri ed ulteriori apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

In ogni caso è escluso il perseguimento di qualsiasi fine di lucro, diretto od indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Aderenti (o Aderenti).

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Articolo 10 - Fondatori

Può divenire Fondatore, in un momento successivo a quello della costituzione della Fondazione, previo il gradimento del Consiglio Generale, un ente o persona fisica e/o giuridica che manifesti un evidente interesse al raggiungimento degli scopi della Fondazione e che si impegni a contribuire al Fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura minima che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 11 - Partecipanti Aderenti (o Aderenti)

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti o Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro al Fondo di gestione, il cui ammontare dovrà essere in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante la prestazione di lavoro volontario da svolgere nell'ambito delle attività della Fondazione od ancora mediante la donazione di beni materiali od immateriali.

I Partecipanti Aderenti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica e secondo criteri non discriminatori. I Partecipanti Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 12 – Esclusione e recesso

La qualità di Partecipante Aderente o Aderente non è trasmissibile.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento dei doveri e degli obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente

statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o più in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e previo preavviso, in forma scritta, di almeno tre mesi. Sia in caso di esclusione che in caso di recesso, il partecipante non può ripetere i contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 13 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio Generale o di Indirizzo;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Comitato Etico, se nominato.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la decisione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 7 (sette) membri compreso il Presidente della Fondazione, i quali sono designati da:

--- tre dall'Azienda USL Toscana Centro nell'ambito del territorio di Prato;

--- quattro dai Fondatori, escluso l'Azienda USL Toscana Centro nell'ambito del territorio di Prato, con le seguenti modalità:

- un consigliere è designato da ciascuno dei tre fondatori che hanno conferito un contributo pari o superiore al 15% (quindici per cento) del Fondo di dotazione;
- un consigliere è designato collegialmente da tutti gli altri fondatori che non raggiungono il limite del conferimento indicato al comma precedente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- stabilire i criteri di ammissione degli aderenti e la misura della quota di partecipazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;
- decidere l'ammissione di Fondatori ed Aderenti, di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto;
- nominare eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione, i compiti e gli obiettivi da raggiungere;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferma restando l'immutabilità degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto ed il rispetto delle altre norme inderogabili di legge in materia;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa quella di Presidente, è gratuita.

Articolo 15 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri su designazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro nell'ambito del territorio di Prato ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui è membro con diritto di voto ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti a lui spettanti al o ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata o mail certificata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o anche a mezzo mail certificata, inviati con un preavviso di almeno due giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione di legge o del presente statuto.

Le eventuali modificazioni dello statuto, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con le modalità e le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro previsto per le società per azioni.

Articolo 17 - Consiglio Generale o di Indirizzo

Il Consiglio Generale o di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione.

Ne fanno parte i Fondatori Promotori, nonché i soggetti che sono nominati Fondatori in un momento successivo ai sensi dell'art. 10.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- ratificare la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, come designati ai sensi degli artt. 14 e 15, fatta eccezione per i

primi nominati nell'atto costitutivo;

- verificare il rispetto da parte del Consiglio di Amministrazione di quanto previsto dal presente statuto ed in particolare dell'aderenza dell'attività svolta agli scopi in esso previsti;

- svolgere ogni ulteriore compito attribuito dal presente statuto.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Generale e quorum costitutivi e deliberativi

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con mail certificata da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che dovrà svolgersi a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con telegramma o telefax o con mail inviata a ciascun Fondatore, all'indirizzo da lui indicato, con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, esso delibera a maggioranza.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un membro con le funzioni di Segretario.

Articolo 19 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di Organo collegiale, nella prima seduta viene eletto il Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Qualora il Consiglio di amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e può essere rinominato.

L'Organo di Controllo svolge i compiti e le funzioni ad esso affidate dalla legge ed in particolare dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni; esso esercita inoltre, nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e

ricorrono gli altri requisiti a tal fine previsti dalla normativa di legge.

Articolo 20 - Assemblea degli Aderenti (o di partecipazione)

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto e di analisi, in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato organizzatore dell'assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Articolo 21 – Comitato Etico

Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da tre membri individuati fra i membri del Comitato Etico dell'Azienda USL Toscana Centro nell'ambito del territorio di Prato.

Il Comitato Etico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Le consulenze ed i pareri del Comitato Etico riguardano tutte le attività che richiedono una valutazione etica, ivi comprese quelle svolte con finanziamenti esterni, tenuto conto anche delle eventuali valutazioni espresse dai comitati etici delle istituzioni partecipanti.

Il Comitato Etico si riunisce una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Articolo 22 – Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il rendiconto gestionale o di cassa preventivo per il successivo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio di esercizio della Fondazione, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e finanziario e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo i modelli e con le modalità previste ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio è corredato dalla relazione dell'Organo di controllo e da quella del Revisore, ove presente. Qualora non siano superati i limiti di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. 117/17, il bilancio può essere redatta nella forma del rendiconto di cassa.

In tema di scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori trovano

applicazione le norme di legge vigenti in materia ed in particolare gli artt. 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti di quanto stabilito nel rendiconto previsionale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 23 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, qualunque sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 ad altro/i Ente/i del Terzo settore con finalità di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente nel campo sanitario e/o della ricerca sanitaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e/o, alla sua istituzione ed operatività, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Amministrativi vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, quest'ultimo fino a quando non abrogato al termine del periodo transitorio, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

F.ti: Claudio Sarti - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)